



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 17 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
LIBERALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DEGLI ORARI
ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA E DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SINDACO

Dato atto che il settore del commercio al dettaglio in sede fissa e quello della somministrazione sono disciplinati da normative nazionali e regionali;

Considerato, in particolare, che la regolamentazione introdotta dal D.lgs n. 11471998 è stata negli anni interessata da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 DL 4.7.2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006) che introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

Vista la Legge 15.7.2011 n° 111 “ conversione in legge, con modificazioni, del DL 6.7.2011 N. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” che, con l'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione all'articolo sopracitato che aveva eliminato alcuni commi e prescrizioni, aggiungendo la lettera d-bis che testualmente recita: “in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura

infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e delle città d'arte;

Dato atto che il Comune di Rufina è compreso nell'elenco regionale dei comuni turistici e che detta identificazione debba essere considerata estesa a tutto il territorio comunale per tutto il periodo dell'anno;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 7 DL n° 98/2011, " Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012;

Preso atto che la Regione Toscana è ricorsa alla Corte Costituzionale avverso la Legge n. 111/2011 (conversione del DL n. 98/2011) per illegittimità costituzionale, anche in riferimento a quanto indicato all'art. 35 35, commi 6 e 7 per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

Vista l'ordinanza sindacale 4.12.2007 n. 230 " Determinazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";

Visto il protocollo territoriale sottoscritto anche da questo Ente in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali;

Vista l'ordinanza sindacale n. 25 del 21.6.1994 avente per oggetto " regolamentazione orari pubblici esercizi ed esercizi commerciali;

Visti e richiamati i regolamenti vigenti di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. in seduta del 8.1.55 (GPA decisione 2.3.55 n. 758), e succ. modificazioni e intergrazioni, e di Impatto Acustico, approvato con deliberazione del C.C. 106 del 29.12.2005;;

Visto l'art. 50 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. dalla data odierna, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:
 - rispetto degli orari di apertura e chiusura
 - obbligo della chiusura domenicale e festiva
 - obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse);
2. L'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
3. Gli esercenti, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione;

4. Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia e ogni norma contrastante con la presente disciplina;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente atto a seguito degli esiti del pronunciamento della Corte Costituzionale e/o eventuali accordi raggiunti tra i soggetti della concertazione individuati dall'art. 80, comma 2 della LR N°28/2005 e s.m.i.;
6. Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, oltre che alle consuete autorità, ai titolari delle attività interessate, alle Associazioni di Categoria e dei Consumatori ed alle organizzazioni sindacali, nonché agli organi di vigilanza e controllo, e pubblicata sul sito internet del Comune;
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi dell'art. 21 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 dicembre 1971 n. 1199, entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore

Dalla Residenza Municipale, 16-11-11

SINDACO
F.to PINZANI MAURO

Per copia conforme all'originale